

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

88+92/2013 RG

N. 525/13 SENT.  
N. 1035/13 CRON.  
N. 536/13 REP.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Trieste, II sezione civile, composta dai Signori

Magistrati:

- |                   |           |                    |
|-------------------|-----------|--------------------|
| - dott. Oliviero  | DRIGANI   | - Presidente       |
| - dott. Francesca | MULLONI   | - Consigliere      |
| - dott. Marina    | CAPARELLI | - Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei reclami riuniti ex art. 18 l.fall. depositati il primo il 12.2.2013

il  
DA

nella sua qualità di socio della società

srl, Proc. Dom. Avv.

per mandato a margine del reclamo ex art. 18 l.f.

-RECLAMANTE-

CONTRO

*OGGETTO: Opposizione  
alle sentenze  
deliberative del  
fallimento (AR-17)*

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

www.unijuris.it

Fallimento srl. in  
 persona del Curatore Proc. Dom. per  
 mandato a margine della memoria di costituzione depositata il 29.3.2013  
 srl e spa, entrambe in persona del legale  
 rappresentante pro tempore dott. Proc. Dom. Avv.

**- RECLAMATI -**

il secondo il 13.2.2013

**DA**

- srl, in persona dell'.

rag. che agisce anche quale socio della medesima società,  
 Proc. Dom. Avv. per mandato a margine del reclamo ex art.18  
 l.f.

**-RECLAMANTE-**

**CONTRO**

Fallimento - srl, in  
 persona del Curatore dott. Proc. Dom. per  
 mandato a margine della memoria di costituzione depositata il 29.3.2013  
 srl e spa, entrambe in persona del legale  
 rappresentante pro tempore dott. Proc. Dom. Avv.

www.unijuris.it

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

- RECLAMATI -

CON L'INTERVENTO DI

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale presso la  
Corte d'Appello di Trieste dr. A. Curto

- INTERVENUTO -

**OGGETTO: reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento**

Cause iscritte a ruolo la prima il 12.2.2013 e la seconda il 13.2.2013 e riunite  
e decise l'8.4.2013 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite

*Per il reclamante Irneri:*

"Revocare il fallimento sopra indicato ed accogliere le seguenti conclusioni:

1) condannare, in via solidale, le società ..... srl e  
spa al risarcimento dei danni per aver chiesto la dichiarazione di  
fallimento.

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

2) porre, in via solidale, a carico delle predette società le spese della  
procedura fallimentare e il compenso che sarà liquidato al Curatore;

3) condannare, in via solidale, le predette società alla rifusione delle spese e  
dei compensi del presente procedimento."

*Per la reclamante società*

"Accertata l'assenza in capo alla reclamante dello stato di insolvenza di cui  
all'art. 5 l.f., in totale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste n.2/13,

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

voglia revocare il dichiarato fallimento con condanna dei creditori istanti alle spese dei due gradi del giudizio.".

Per il fallimento:

"Nella causa n.88/133:

In via preliminare:

accertare il difetto di legittimazione del sig. \_\_\_\_\_ nell'invocata qualità di socio della \_\_\_\_\_ srl in mancanza di effettiva dimostrazione del concreto interesse all'azione;

in via principale di merito:

rigettare in ogni caso il reclamo proposto e per l'effetto confermare la sentenza gravata.

Spese di lite rifuse.".

Nella causa n. 92/13:

In via preliminare:

accertare il difetto di legittimazione del sig. \_\_\_\_\_ nell'invocata qualità di socio della \_\_\_\_\_ srl in mancanza di effettiva dimostrazione del concreto interesse all'azione;

in via principale di merito:

rigettare in ogni caso il reclamo proposto e per l'effetto confermare la sentenza gravata.

Spese di lite rifuse.".

www.unijuris.it

www.unijuris.it



Per il P.M.

"Chiede che la Corte d'Appello, previa riunione dei reclami, voglia dichiararne l'infondatezza, con ogni conseguenza di legge."

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con sentenza n.2/2013, depositata in data 12.1.2013, il Tribunale di Trieste dichiarava il fallimento della società

- srl, con sede in Trieste, sulle istanze presentate dalle società  
srl e , spa.

Con reclamo depositato il 12.12.2013, ritualmente notificato a tutte le parti, , quale socio della predetta società conveniva in giudizio, avanti l'intestata Corte d'Appello, il fallimento e le creditrici istanti per sentir revocare la sentenza di fallimento e condannare le predette società al risarcimento dei danni per aver chiesto il fallimento nonché al pagamento di tutte le spese della procedura e del giudizio di reclamo.

Lamentava il reclamante:

1) che i ricorsi proposti dalle predette società erano inammissibili e/o improcedibili e/o nulli in quanto i crediti vantati dalle istanti - portati da due decreti ingiuntivi - erano contestati, tanto è vero che i relativi decreti erano stati opposti ed i relativi giudizi erano ancora pendenti;

www.unijuris.it

www.unijuris.it

2) i ricorsi proposti dalle predette società erano inammissibili e/o improcedibili e/o nulli in quanto le creditrici istanti non avevano fornito alcuna prova in ordine allo stato di insolvenza di

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

3) che diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Trieste la società non presentava alcun deficit patrimoniale, come emergeva dalla situazione societaria redatta dal consulente incaricato dal reclamante;

4) che l'assunto della sentenza di primo grado secondo cui l'inadempimento della società non dipendeva dalla volontà di non pagare bensì dalla sua strutturale incapacità patrimoniale era privo di sostegno probatorio non avendo considerato il Tribunale né la contestazione dei crediti vantati dalle istanti, né le risultanze contabili della società da cui emergeva l'esistenza di ingente patrimonio immobiliare, che era stato del tutto arbitrariamente ridimensionato con valutazioni non condivisibili;

5) che, considerando tutti i dati sopra rilevati, il Tribunale era incorso in numerosi errori ed aveva fondato il proprio convincimento su documenti privi di efficacia probatoria ignorando l'accesso contenzioso esistente tra la società fallita e le due creditrici;

6) che le due creditrici, avendo tenuto una condotta illegittima, provvedendo a chiedere il fallimento senza coltivare il pignoramento presso terzi e senza nemmeno tentare l'esecuzione immobiliare, dovevano essere sanzionate mediante il risarcimento del danno.

Si costituiva il fallimento chiedendo in via preliminare che venisse dichiarata la carenza di legittimazione attiva del socio ed, in subordine, che venisse rigettato il reclamo.

Le creditrici istanti si costituivano con unico difensore istando per il rigetto del reclamo.

Con autonomo ricorso depositato il 13.2.2013

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

- srl proponeva reclamo avverso la sentenza di fallimento lamentando:

1) che il Giudice di primo grado non aveva tenuto conto delle posizioni creditorie della società nei confronti delle società istanti né nei confronti della congregazione.

2) che del tutto erronea era l'affermazione che la predetta società versava in una situazione di squilibrio patrimoniale, in quanto dalle risultanze contabili emergeva che i cespiti immobiliari avevano un valore ben più rilevante di quanto affermato in sentenza;


3) che, con riferimento all'immobile di \_\_\_\_\_, il Giudice di primo grado non aveva compreso la genesi della contabilizzazione e della sua intrinseca correttezza;

4) che erroneamente il Tribunale aveva affermato che gli immobili di via \_\_\_\_\_ erano costituiti da un alloggio, un posto auto e da un box

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

dimenticandosi di due appartamenti promessi in vendita agli acquirenti

5) che anche con riferimento all'immobile di via [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it) (il Giudice di primo grado aveva espresso valutazioni contabili del tutto errate, senza considerare che la scelta di vendere il bene ad un prezzo inferiore rispetto al valore contabile corrispondeva ad una precisa strategia imprenditoriale legata al fatto che il conto corrente ipotecario maturava ogni anno di circa € 20.000,00 nonché alla crisi del mercato immobiliare;

6) che il Tribunale aveva mal interpretato le risultanze contabili senza considerare che solo il credito vantato nei confronti della  era sufficiente per provvedere al pagamento di tutti i debiti e che valutando correttamente le attività e le passività le prime risultavano largamente superiori alle seconde.

Si costituiva il fallimento eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva del socio e chiedendo nel merito il rigetto del reclamo.

Si sono costituite le credimici istanti chiedendo il rigetto dell'appello.

Interveniva il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste chiedendo la riunione delle cause ed il rigetto dei relativi reclami.



www.unijuris.it

All'udienza odierna, riuniti i reclami, le parti reclamanti chiedevano termini per memorie in considerazione della documentazione depositata dal fallimento.

Concessi i termini per memorie e repliche, all'udienza odierna, la Corte si è riservata di decidere.

Ciò premesso in fatto, va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire dei soci in quanto, stante l'ampiezza della disposizione dell'art. 18 l.fall., il socio è legittimato ad opporsi alla dichiarazione del fallimento di una società di capitali, rientrando fra i soggetti interessati a contrastare l'apertura dell'esecuzione concorsuale, anche in relazione alla propria posizione di creditore verso la società stessa (cfr. Cass. 24.2.1997 n. 1663; nello stesso senso Cass. 17.1.2001 n. 558 e Cass. 15.9.2006 n. 19923 che escludono la legittimazione attiva del socio di una società a responsabilità limitata, solo nel caso in cui la società abbia presentato in proprio istanza di fallimento).

Nel merito si deve partire dall'ovvia premessa che, a norma della disposizione di cui all'art. 5 l.fall., il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che "il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".

www.unijuris.it

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Tale presupposto, oltre che essere richiamato dal fallimento, viene evocato anche al punto 1) del parere *pro veritate* espresso dal dott. (cfr.

doc. 1 alla memoria autorizzata 22.4.2013 della società reclamante).

In effetti, nonostante la mole di argomenti diffusamente sviluppati negli atti da tutte le parti, nei reclami proposti si nega l'esistenza di tale presupposto lamentando che il Tribunale di Trieste ha fatto discendere l'accertamento dell'insolvenza dall'apodittica affermazione che l'inadempimento della società non dipendeva dalla volontà di non pagare i crediti vantati dalle istanti, bensì dalla sua strutturale incapacità patrimoniale, senza considerare che: 1) i crediti erano contestati anche in ragione dell'ingente controcredito vantato di € 1.155.159,86; 2) le risultanze contabili della società, da cui emergeva l'esistenza di ingenti crediti e di cospicuo patrimonio immobiliare, del tutto arbitrariamente ridimensionato con valutazioni non condivisibili sia dal Tribunale che dalla Curatela. Circostanze tutte che, se adeguatamente considerate, avrebbero dovuto far concludere per il rigetto delle istanze di fallimento.

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Ora, va ricordato che la verifica, ex art. 5 l.fall., dello stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale esige la prova di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, in quanto già scadute all'epoca della predetta dichiarazione e ragionevolmente certe; ne

consegue, quanto ai debiti, che il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato, ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice del reclamo ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione di regola dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento (cfr. Cass. 27.2.2008 n. 5215).

Dunque l'insolvenza dipende non tanto dallo squilibrio tra attività e passività patrimoniali quanto dall'impossibilità dell'imprenditore di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando i propri debiti con mezzi ordinari.

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

È fuor di dubbio che l'accertamento dell'insolvenza, come sopra intesa, non s'identifica in modo necessario ed automatico con il mero dato contabile fornito dal raffronto tra l'attivo ed il passivo patrimoniale dell'impresa: sia perché anche in presenza di un eventuale sbilancio negativo è possibile che l'imprenditore continui a godere di credito e sia di fatto in condizione di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le

proprie obbligazioni, configurandosi l'eventuale difficoltà in cui egli versa come meramente transitoria; sia perché, all'opposto, ove l'eccedenza di attivo dipenda dal valore di beni patrimoniali non agevolmente liquidabili, o la cui liquidazione risulterebbe incompatibile con la permanenza dell'impresa sul mercato e con il puntuale adempimento di obbligazioni già contratte, il presupposto dell'insolvenza ben può ugualmente esser riscontrato.

Alla luce della sentenza del S.C. sopra ricordata, fermo restando che l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce, pur sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei tipici "fatti esteriori" che dimostrano l'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni (cfr. in tal senso, Cass. 1.12.2005, n. 26217), si deve stabilire, in concreto, se il debitore disponga di risorse idonee a fronteggiare in modo regolare le proprie obbligazioni, avendo riguardo alla scadenza di queste ed alla natura e composizione dei caspiti dai quali sia eventualmente prospettabile ricavare l'occorrente per farvi fronte.

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Si deve, quindi, tener conto da un lato del complesso delle obbligazioni (già scadute al tempo della dichiarazione di fallimento) che si possano ritenere allo stato ragionevolmente certe (e, quindi, non necessariamente solo quelle che frattanto siano state definitivamente ammesse al passivo nell'ambito della procedura di verifica dei crediti a seguito di regolari domande proposte a norma della l.fall., art. 93 e segg.).

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

In particolare non si possono escludere, in via di principio, dal novero della passività, i debiti contestati, nella misura in cui si abbia ragione di ritenere che siano sufficientemente certi sia nell'esistenza che nell'ammontare.

Sul versante opposto - quello cioè dell'individuazione dei mezzi dei quali l'imprenditore dispone per fronteggiare regolarmente dette obbligazioni - occorre tener conto non soltanto del valore (contabile o di mercato) dei cespiti iscritti nell'attivo patrimoniale, ma anche e soprattutto della concreta attitudine di tali cespiti ad essere adoperati al fine di estinguere tempestivamente i debiti, senza per questo compromettere l'attitudine operativa dell'impresa in rapporto alla fase in cui essa attualmente si trova.

Per quanto riguarda i crediti, il giudizio non può prescindere dal verificarne (oltre che, ovviamente, la scadenza) il grado di probabile realizzazione.

Ora, nel caso in esame, non merita censura la sentenza di primo grado che, nello stabilire la sussistenza dello stato di insolvenza, ha ritenuto ragionevolmente certi i crediti vantati dalle istanti, ancorché contestati.

Invero il credito della società *spa* è certo, liquido e esigibile essendo stato accertato dalla sentenza n. 769/12 del Tribunale di Trieste che ha condannato *srl* al pagamento dell'importo di € 77.525,44 oltre ad IVA, interessi e spese di lite (cfr. doc. 3 istante), mentre il credito della società *srl* risulta dal decreto ingiuntivo n.309/2010 con il

quale è stato ingiunto a di pagare la somma di € 73.000,00, oltre interessi e spese legali.

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

E' ben vero che tra le parti era in corso un acceso contenzioso e che, in particolare, la provvisoria esecutività di quest'ultimo decreto ingiuntivo risulta essere stata sospesa (cfr. doc. 2 ricorrente) e che pendono le cause di appello e di opposizione a decreto ingiuntivo; giova sottolineare, tuttavia, che, nell'ambito della verifica dello stato passivo, la società spa, a fronte di una domanda complessiva di € 324.872,80, è stata ammessa per l'importo di € 111.138,56 "per le ragioni esposte negli atti di causa. Con riserva di azione o compensazione per i crediti vantati dalla fallita" (cfr. lo stato passivo esecutivo doc. 21, pag. 3 reclamante Imeri nonché doc. 37, pag. 2 fallimento), mentre la società srl, a fronte di una richiesta di € 83.167,28, è stata ammessa per l'importo di € 24.000,00 "con riserva di azione o compensazione per i crediti vantati dalla fallita" (cfr. doc. 21, pag. 2 citato e doc. 37 pag. 2 citato).

Dunque, sebbene in parte ridimensionate, le pretese delle istanti hanno superato il vaglio della verifica, a nulla rilevando la circostanza che il fallimento nel contempo abbia provveduto ad impugnare la sentenza 769/12 emessa dal Tribunale di Trieste, non attinendo ovviamente questo aspetto al "grado di certezza del credito" come sopra delineato, bensì al definitivo

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

accertamento delle poste ammesse nell'interesse collettivo del ceto creditorio.

Proseguendo nell'accertamento del passivo, va poi rilevato che, alla luce della giurisprudenza sopra ricordata, non può condividersi quanto sostenuto ai punti 4) del parere *pro veritate* del dott. In relazione al fatto che, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, sarebbe irrilevante la presenza di indebitamento a breve termine e, perfino, l'esistenza di debiti scaduti in quanto "la tolleranza dei creditori e l'assenza di azioni esecutive devono intendersi come comportamento di proroga tacita concessa al debitore" (cfr. pag. 2 del parere reso).

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Invero, non solo nella specie non si verte in questa ipotesi - in quanto le istanti hanno effettivamente intrapreso un'azione esecutiva presso terzi non andata immediatamente a buon fine (stante la relativa contestazione del terzo debitore Avv. ) - ma, anche senza voler tener conto delle rettifiche operate dal fallimento che ha stimato i debiti scaduti in circa € 760.000,00, ai fini dell'insolvenza, non si può non tener conto del fatto che, confrontando le diverse situazioni patrimoniali esposte dagli stessi reclamanti nei propri atti (cfr. la situazione patrimoniale risultante nel reclamo Inneri, quella esposta nel reclamo , nonché quella esposta nel citato parere *pro veritate*) i debiti scaduti (fornitori, banche, erario) ammontano pur sempre quantomeno a circa € 200.000,00 a cui vanno aggiunti i debiti nei confronti delle due

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

società istanti (nella migliore delle ipotesi circa € 135.000,00) nonché quantomeno l'importo di € 163.125,22 dovuto al creditore promittente acquirente relativamente ad un preliminare risolto (cfr. pag. 6 della memoria nonché doc. 37 pag. 5 fallimento citato).

Che la stima effettuata dal fallimento non si discosti più di tanto dalla realtà emerge, del resto, dalla lettura dello stato passivo chiuso con un totale di crediti ammessi in privilegio pari a € 685.033,98 e in chirografo per complessivi € 526.761,98, per un totale di € 1.211.795,27.

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

A fronte di tale situazione è incontrovertibile che il bilancio al 31.10.2012 presentava disponibilità liquide per appena € 3.211,00, certamente insufficienti a pagare i crediti sicuramente già scaduti come quelli indicati, mentre tutte le altre poste attive evidenziate dai reclamanti non sono tali da trasformarsi adeguatamente in moneta in tempi brevi e, quindi, essere adoperati al fine di estinguere tempestivamente i debiti, senza per questo compromettere l'attitudine operativa dell'impresa.

Quanto ai crediti evidenziati da (cfr. pag. 23 del reclamo) non può essere preso in considerazione quello (€ 200.000,00) vantato presso il cliente, in quanto da quest'ultimo contestato in sede di pignoramento presso terzi e tenuto conto dei tempi necessari per la definizione della relativa causa di accertamento, al di là della fondatezza o meno della contestazione.



Nemmeno può essere preso in considerazione quello verso la (

(di circa € 200.000,00), in quanto si tratta di caparra versata da

per l'acquisto di un immobile oggetto di azione intrapresa dalla stessa società fallita ex art. 2932 cod. civ.: la restituzione della caparra sarebbe potuta avvenire solo nell'ambito di una transazione con rinuncia all'azione da parte della società. Viceversa, dalla documentazione allegata dal fallimento risulta che la domanda di è già stata rigettata in primo grado con sentenza 973/12 (cfr. doc. 36 fallimento).

Per completezza va precisato che tale sentenza si limita a rigettare la domanda di condannandola alle spese. Di conseguenza la restituzione da parte della predetta della somma in oggetto appare tutt'altro che pacifica (diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante - cfr. pagg. 11-12 del reclamo proposto).

Né si possono considerare i pretesi crediti vantati nei confronti delle istanti - di cui diffusamente si parla nei reclami - ed in particolare quelli vantati nei confronti di perché sforniti allo stato dei requisiti della certezza e della liquidità.

Inoltre non può essere certamente considerato di pronta acquisizione il credito vantato presso l'Erario (€ 28.350,00), né rientrano nell'ambito dei crediti esigibili gli "anticipi ai fornitori" (€ 35.839,00).

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Sicché l'importo complessivo di € 654.092,00 esposto da (ovvero di € 654.091,55 esposta dal socio ) sotto la voce "crediti" comprende essenzialmente poste di difficile riscossione.

Quanto ai cespiti immobiliari è appena il caso di ricordare che - di regola - l'esistenza di un cospicuo patrimonio immobiliare non è rilevante ai fini dell'insolvenza come sopra intesa.

Trattandosi di società avente ad oggetto la compravendita di immobili, i cespiti immobiliari vanno considerati non tanto in base al loro valore (contabile o di mercato) dei cespiti iscritti nell'attivo patrimoniale, ma in considerazione della loro concreta attitudine ad essere adoperati al fine di estinguere tempestivamente i debiti, senza per questo compromettere l'attitudine operativa dell'impresa in rapporto alla fase in cui essa attualmente si trova.

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Ciò premesso va innanzitutto rilevato che il valore dei cespiti inseriti nelle "rimanenze" (€ 2.910.504,00 al 31.10.2012) non appare attendibile.

In particolare, con riferimento all'immobile di via (valutato € 1.015.000,00) va ribadito quanto esposto nella sentenza di fallimento, vale a dire che si tratta di illegittima appostazione in quanto pacificamente lo stesso non era ancora di proprietà di

www.unijuris.it

In ogni caso – come stigmatizzato dal fallimento – la posta è “illiquida” perché non si tratta di immobile pronto per essere collocato nel mercato immobiliare.

Quanto all'immobile di via [redacted] la sua sopravvalutazione (€ 745.350,00) risulta, oltre che dal prezzo per il quale [redacted] si era impegnata a venderlo (€ 650.000,00), anche dalla stima allegata agli atti (cfr. doc. 3 reclamante allegato alla memoria 22.4.2013).

In ogni caso, in relazione a tale bene, va rilevato che l'importo relativo all'apprensione (agosto 2012) della caparra pari ad € 120.000,00 (cfr. docc. 33 e 34 reclamante) non risulta più nelle disponibilità liquide della società, mentre il contratto definitivo (con conseguente saldo prezzo) era previsto solo all'esito della edificazione fissata per il 31.12.2013.

Anche tale posta è quindi “illiquida”.

Quanto infine agli immobili di via [redacted] costituiti (diversamente da quanto esposto nella sentenza di primo grado) da tre (e non un'unità) abitative, nonché di due posti auto e di un box, va detto che è ben vero che tali beni risultano promessi in vendita (alla [redacted]) ovvero ceduti (a tale [redacted]); tuttavia i reclamanti non hanno sostanzialmente contestato quanto rilevato dal fallimento nella memoria di costituzione in relazione al fatto che il ricavato dei predetti immobili era già stato destinato per estinguere (o ridurre) i debiti ipotecari gravanti sugli stessi

www.unijuris.it

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

confermando così la tesi del fallimento secondo cui non vi era possibilità di utilizzare la relativa provvista per le esposizioni a breve.

In sostanza, quindi, le somme relative alla vendita dei predetti immobili risultano già vincolate alla soddisfazione dei crediti ipotecari.

D'altra parte preme sottolineare che la società, per il pagamento dei debiti scaduti, non poteva nemmeno utilizzare disponibilità liquide derivanti dagli affidamenti bancari (risultando quelli esistenti già sconfinati - cfr. docc. 4-6 fallimento).

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Tale situazione è del resto confermata dal fatto che la liquidità della società era al 31.10.2012 di circa € 3.000,00, nonostante le caparre incamerate.

Va detto infine che uno degli immobili è stato oggetto di un doppio preliminare (l. con conseguente aggravio dell'esposizione debitoria come dimostrato dall'ammissione al passivo del promittente acquirente Venturi per la somma di € 163.125,22 (cfr. doc. 37 fallimento).

La circostanza che la società fosse sottocapitalizzata risulta infine (come evidenziato dal P.M. intervenuto) anche dalla richiesta del socio di maggioranza che si è dichiarato disponibile a promuovere un eventuale aumento di capitale o ad erogare i finanziamenti necessari per garantire la prosecuzione dell'attività sociale.

Per le svolte considerazioni i reclami proposti vanno rigettati.

www.unijuris.it

In ragione della peculiarità della vicenda e della complessità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta i reclami riuniti proposti da \_\_\_\_\_ e della società \_\_\_\_\_ srl, in persona di \_\_\_\_\_

quale legale rappresentante e quale socio della predetta società, e per l'effetto

conferma la sentenza di fallimento n.2/2013 del Tribunale di Trieste:

- compensa integralmente le spese di lite.

Trieste, 8 maggio 2013

Il Presidente

Il Consigliere est.

Dott. Oliviero Drigani

Dott.ssa Marina Caparelli

*Marina Caparelli*

*Oliviero Drigani*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna Maria Polonsi

*Anna Maria Polonsi*

DEPOSITATO IN CAUSALIERIA  
OGGI 27 MAG 2013

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna Maria Polonsi

*Anna Maria Polonsi*